



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
PIAZZA SAN PIETRO 1, - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO



PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE A.S. 2022-2023

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

- **Introduzione**
- **Quadro normativo**
- **Scuola Primaria: la valutazione**
 - *Che cosa si valuta*
 - *Quando si valuta*
 - *Operazioni di scrutinio*
 - *Come si valuta*
- **Strumenti per la valutazione**
- **Tipologie di verifiche**
- **Certificazione delle competenze**
- **Modalità di coinvolgimento degli alunni**
- **Modalità di comunicazione alle famiglie**
- **Indicazioni per l'ammissione alla classe successive nella Scuola Primaria**



INTRODUZIONE

La valutazione, ai sensi dell'O.M. del 4 dicembre 2020- n. 172, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formative ed educative e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata collegialmente. Misura le prestazioni dell'alunno, l'efficacia degli insegnamenti e la qualità dell'Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativa-comunicativa).

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi.

Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all'autovalutazione ponendosi accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L'allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio.

QUADRO NORMATIVO

L'O.M. del 4 dicembre 2020 – n. 172

[m.pi.AOOGABMI.Registro.Decreti.R.0000172.04-12-2020](#)



Il Ministro dell'Istruzione

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica*”, e in particolare l'articolo 1, comma 2-bis, il quale prevede che “*in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione*”;
- VISTO Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” e in particolare l'articolo 32, comma 6 *sexies* che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”
- VISTA La legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*” e in particolare l'articolo 4, comma 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*”;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2 bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dell'articolo 32, comma 6 *sexies* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, una ordinanza che definisca termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967 concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte tecniche, al fine della predisposizione dell'Ordinanza ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e acquisitene le proposte;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto "Istruzione e Ricerca", nonché della dirigenza scolastica;
- VISTO il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) nel corso della seduta plenaria n. 48 del 2 dicembre 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
la modifica all'articolo 3, comma 3, in quanto si ritiene essenziale il riferimento all'uso del registro elettronico; l'espunzione dell'esempio A/3 e la riconduzione dell'esempio A/2 nel corpo delle linee guida, eliminando l'allegato, in quanto si tratta di due esempi di elaborazione del modello base proposto alla tabella A/1;
- RITENUTO altresì di valutare, caso per caso, i suggerimenti di una diversa formulazione di alcuni passaggi delle linee guida, accogliendo le proposte che rendono il testo più chiaro;

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro dell'istruzione: Ministro;
 - b) Ministero dell'istruzione: Ministero;
 - c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: legge;



Il Ministro dell'Istruzione

- d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione;
- e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.

Articolo 2

(Finalità)

1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Articolo 3

(Modalità di valutazione degli apprendimenti)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone.
4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
5. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
 - a) In via di prima acquisizione
 - b) Base
 - c) Intermedio
 - d) Avanzato
7. L'Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 5

(Linee guida per la valutazione degli apprendimenti)

1. Le Linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione.
2. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curriculum e con la certificazione delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria.

Articolo 6

(Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche)

1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine sono promosse, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali.
2. Il Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell'istruzione 4 agosto 2020, n. 597, formula al Ministero proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina

Provincia di Bolzano
Dipartimento di Istruzione
D. MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA



SCUOLA PRIMARIA: LA VALUTAZIONE

Che cosa si valuta

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

-la **verifica degli apprendimenti**, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;

-la **valutazione del comportamento**, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;

-la **rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro *certificazione*.

Quando si valuta

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è espressa con livelli di apprendimento stabiliti dalle Linee guida.

Di seguito viene presentata la tabella allegata al PTOF:

Tabella 1 – I livelli di apprendimento.

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
--

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
--

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
--

L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.



Scheda per alunni con disabilità grave

Per gli alunni con disabilità grave (coloro che NON possono seguire le discipline, neanche per gli obiettivi minimi), il nostro Istituto ha previsto una modifica per la scheda di valutazione.

Infatti, anziché compilare la parte con gli obiettivi predefiniti, si può scrivere nel riquadro del Giudizio descrittivo. Qui si editano gli obiettivi desunti dal PEI e si assegna un livello corrispondente. Nella scheda così individualizzata non compariranno gli obiettivi predefiniti, bensì quelli editati dai docenti.

Altra modifica è attribuibile alla scheda per gli alunni che seguono un percorso individualizzato e personalizzato con PEI o PDP, andando a riportare nelle Note la dicitura "il livello fa riferimento al PEI o al PDP".

Operazioni di scrutinio

Al termine del primo e del secondo quadrimestre i docenti delle varie classi dovranno procedere alle operazioni di scrutinio sul portale Argo.

In tali occasioni si dovrà:

- provvedere alla compilazione del giudizio di comportamento facendo riferimento al seguente schema (allegato anche al PTOF):

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO			
GIUDIZIO	RISPETTO DELLE REGOLE*	GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE*
N.S.	DECISAMENTE SCORRETTO	N.S.	PASSIVA
	NON CORRETTO		CARENTE
S	POCO CORRETTO	S	SUPERFICIALE
B	BUONO	B	REGOLARE
D	APPROPRIATO	D	ASSIDUA
O	RESPONSABILE	O	ATTIVA E COSTANTE
	<p><i>* da intendersi come</i></p> <p>- rispetto di se stessi: cura personale e abbigliamento consoni, lealtà, senso di responsabilità</p> <p>- rispetto degli altri: attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, generosità, autocontrollo. Rispetto della sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e culturale</p> <p>- rispetto dell'ambiente: cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli altri e della scuola</p>		<p><i>* da intendersi come</i></p> <p>- attenzione/coinvolgimento nelle attività scolastiche</p> <p>- organizzazione/precisione in riferimento all'occorrente scolastico</p> <p>- puntualità e rispetto nelle consegne e nelle comunicazioni scuola/famiglia</p>

- redigere il verbale della seduta, utilizzando il modello presente sul portale Argo;
- bloccare i voti e i giudizi;
- stampare il tabellone dei voti, il prospetto dei giudizi e il verbale di scrutinio.

Come si valuta

- **Valutazione iniziale:** serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, le caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica.

Per programmare adeguatamente l'attività didattico-educativa è opportuno che i docenti, nelle prime due settimane di scuola, si accertino della situazione iniziale degli alunni, secondo le modalità che riterranno più opportune, eventualmente concordate nei rispettivi gruppi disciplinari.

- **Valutazione intermedia:** si effettua durante il processo di apprendimento ed è informativa, ha funzione di feed-back, stimola e guida l'autovalutazione da parte dell'allievo sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell'attività di programmazione dell'insegnante al fine di attivare eventuali correttivi all'azione didattica e/o di progettare attività di rinforzo e recupero.
- **Valutazione finale:** viene effettuata per accertare i traguardi educativi raggiunti nelle singole discipline e deve concentrare l'attenzione e l'investimento educativo sull'evoluzione dell'apprendimento e non solo sul risultato.



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

È necessario distinguere l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

Verifica: è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test, prove strutturate, elaborazione di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni in itinere ect., in modo tale da permettere una valutazione generale dell'alunno sotto l'aspetto formativo.

Nel momento della verifica il docente si limita a raccogliere i dati e a registrare i comportamenti. In queste fase egli sospende il giudizio nell'attesa di avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta e li interpreta in base a dei criteri.

Valutazione: la valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un compito strategico, ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità didattiche o alle diverse unità di apprendimento svolte durante l'anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.

In conclusione: la verifica è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l'interpretazione del loro significato.



TIPOLOGIE DI VERIFICHE

- **Verifiche strutturate e semistrutturate:** misurano il grado di conoscenza dei contenuti (vero o falso, scelta multipla, dettati ...).
- **Verifiche non strutturate:** forniscono informazioni circa le abilità dello studente (questionari a risposta aperta, testi, interrogazioni).
- **Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe:** le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.
- **Prove comuni di istituto di italiano, matematica, inglese:**
verificano l'acquisizione delle abilità e/o delle conoscenze; sono predisposte a livello di dipartimenti disciplinari, da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate alla fine del primo e del secondo quadrimestre; esse concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti degli alunni e permettono un'utile attività di confronto tra docenti.
Per l'elaborazione di tali prove sono utilizzati quesiti (item) del tipo: vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a corrispondenza.

Nella loro formulazione è bene tenere presenti i seguenti criteri di riferimento:

- uso di un linguaggio preciso e chiaro
- item non molto lunghi
- richieste relative a conoscenze definibili.

Per gli alunni con disabilità o DSA sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno o dagli insegnanti di classe, come esplicitato nel PEI o nel PDP.

La somministrazione delle prove seguirà i tempi e i criteri concordati durante le riunioni dalla Commissione Valutazione.

Gli esiti di tali prove sono raccolti, catalogati e tabulati tramite griglie predisposte dalla Commissione.

Tutti gli insegnanti impegnati nella somministrazione delle prove concorrono alla compilazione delle rispettive griglie (in formato Excel) ed inviano via mail i risultati registrati alle insegnanti referenti per ogni gruppo-classe.

I risultati delle prove concorreranno alla valutazione certificativa della disciplina.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della Scuola Primaria è richiesta la compilazione della certificazione delle competenze raggiunte (sul portale Argo), esprimendo, per ogni voce, il livello di competenza raggiunto da ogni alunno.

Per la spiegazione delle singole voci relative alle competenze, si può fare riferimento al seguente modello (predisposto dal MIUR):

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello ⁽¹⁾
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nella lingua straniera	È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.	
4	Competenze digitali	Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.	
7	Spirito di iniziativa *	Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.	
		Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	

I livelli previsti sono i seguenti:

(1) Livello	Indicatori esplicitivi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità.

In questo senso i docenti del team:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati ad una riflessione;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie:

- **la *valutazione degli apprendimenti***
- **la *valutazione del comportamento***
- **la *certificazione delle competenze (classi quinte)***

INDICAZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 3 del decreto legislativo n.62/2017 stabilisce che l'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione in via di prima acquisizione in una o più discipline. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Documento redatto dalla Commissione Valutazione